

Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

e-mail:info@comune.leffe.bg.it PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° **121** del **06/12/2022**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero convocati per la data odierna i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
GALLIZIOLI MARCO	SINDACO	NO
PEZZOLI GIOVANNI	VICE SINDACO	SI
BELTRAMI SILVIA	ASSESSORE	SI
BETTONI ROSSANA	ASSESSORE	SI
ZENONI MICHELE	ASSESSORE	SI

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. Gianmaria Ventura il/la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giovanni Pezzoli - Vice Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 234 del 30/12/2021;

VISTA la Legge di Bilancio 2023 in itinere;

CONSIDERATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI gli artt. 48-124 e 125 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VERIFICATA la competenza di questo consesso all'approvazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale attualmente in vigore;

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATA la risoluzione n. 9/2020 del Dipartimento delle Finanze MEF che conferma la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone ovvero quella collegata all'occupazione suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il Dipartimento richiama che il canone è costituito da due autonomi presupposti ovvero:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Il comma 820 della L. 160/2019 conferma e precisa che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione di quello per le occupazioni;

PERTANTO è possibile procedere ad affidamento disgiunto delle componenti del canone, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione comprese quelle di accertamento e di riscossione possono essere regolamentate separatamente in relazione ai due differenti presupposti;

RICHIAMATO altresì l'art. 117 della Costituzione che sancisce l'ampia podestà organizzativa dei Comuni;

CONSIDERATO lo stesso Testo Unico che prevede che i Comuni abbiano autonomia organizzativa e amministrativa ribadito anche dall'articolo 52 del DLgs 446/1997;

Sulla base di tutto quanto sopra esplicitato con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

- 1. **Di approvare** le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate.
- 2. **Di approvare** le tariffe del canone unico sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per il 2023 così come indicate nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salvo eventuali conguagli.
- 3. **Di dichiarare** il presente atto con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto legislativo n. 267/2000.

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO SULLA PUBBLICITA' E SULLE
	PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco Giovanni Pezzoli **Il Segretario Comunale** Dott. Gianmaria Ventura

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.